

LETTERA n. 2107 del 18/03/1992

Prot. N. 2107 (56) 56.01.1

OGGETTO: Modifica del D.M. 24.3.1987, n. 102. Estensione delle competenze degli uffici USTIF-MCTC in materia di trasporto a fune.

Si fa riferimento alla lettera circolare n. 403 (50) D.P. del 30.5.1987, con la quale è stato trasmessa il D.M. indicato in oggetto, per comunicare che con D.M. 22.10.1991 n. 1308, di cui si allega copia, è stata modificata la lettera f) dell'art. 1 del D.M. n. 102 indicato in oggetto.

Gli Uffici in indirizzo vorranno pertanto adeguare le loro procedure secondo quanto predisposto dalla modifica citata, per i progetti che verranno presentati a partire dal 1° gennaio 1992.

Gli Uffici stessi vorranno altresì informare tempestivamente questa Sede sullo sviluppo dell'istruttoria relativa agli impianti a collegamento temporaneo, anche in vista della eventuale partecipazione alla visita di ricognizione di un funzionario di questa Sede.

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto pubblico;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1, del succitato D.P.R., che riserva al Ministro dei Trasporti di individuare, con propri decreti, agli uffici centrali e periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dai Trasporti in Concessione competenti agli effetti delle norme contenute nello stesso D.P.R.;

VISTO l'art. 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, con il quale sono stati indicati negli Uffici Speciali Trasporti Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) le unità organiche periferiche incaricate, tra l'altro, della vigilanza sulla sicurezza dei trasporti ad impianti fissi;

VISTO il proprio decreto 24 marzo 1987, n. 000102, con il quale sono state puntualmente individuate ed assegnate le competenze degli U.S.T.I.F. nell'ambito di quelle riservate alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione dal D.P.R. 11/7/1980, n. 753;

VISTO il proprio decreto 24 ottobre 1987: n. 1171, con il quale sono state istituite, in via temporanea, Sezioni U.S.T.I.F. destinate ad operare nell'ambito degli U.S.T.I.F. di Torino, Firenze, Pescara, Bari e Roma per l'espletamento delle competenze suddette;

RITENUTO che, in relazione al progresso tecnologico del settore ed alla standardizzazione intervenuta nella realizzazione anche delle funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, costituiti da seggiole con capacità compresa fra 1 e 4 posti, possono essere affidate ai predetti U.S.T.I.F. pure le funzioni connesse al rilascio del nulla osta ex art. 3 del D.P.R. 11/7/1980, n. 753, per i progetti di quest'ultima categoria d'impianti, sempreché di modello noto e favorevolmente sperimentato e per i quali non vengano richieste deroghe rispetto alla vigente normativa tecnica;

DECRETA

Articolo unico

La lettera f) dell'art. 1 del decreto 26 marzo 1987, n. 000102, del Ministro dei Trasporti è sostituita dalla seguente:

“f) rilasciare il nulla osta ai fini della sicurezza per l'approvazione, da parte delle regioni, dei progetti di seguito specificati:

- 1) metropolitane, tramvie, filovie ed altri sistemi di trasporto di massa: progetti esecutivi;
- 2) funivie monofune a movimento unidirezionale continuo con veicoli a collegamento permanente alla fune portante-traente; funivie monofune a movimento unidirezionale continuo con veicoli, costituiti da seggiole di capacità da uno a quattro posti, a collegamento temporaneo alla fune portante-traente; sciovie o slittinovie; ascensori pubblici, scale e marciapiedi mobili: progetti con soluzioni costruttive note all'USTIF od alla Sezione o, comunque, già favorevolmente sperimentate o tipizzate e sempreché non risultino necessarie deroghe rispetto alla vigente normativa tecnica.”

Roma, 22 OTTOBRE 1911

IL MINISTRO